

Curriculum vitae di Francesco Paolo RUBBIO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: Francesco Paolo RUBBIO

Indirizzo studio: [REDACTED]

Telefono Cellulare: [REDACTED]

e-mail: francesco.rubbio@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita: 20 DICEMBRE 1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date: **3 novembre 2011**, iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati di Palermo;
- Date: Da Marzo 2009 ad Aprile 2013: Tipo di istruzione **Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Impresa**, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo.
- Date: Da Aprile 2006 ad Aprile 2008: Tipo di istruzione **Laurea di II livello specialistica in Giurisprudenza** conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo.
Tesi: Diritto al lavoro e servizi per l'impiego – Relatore Prof. M. Marinelli. Votazione finale **110/110 con lode**
- Date: Da Settembre 2002 ad Aprile 2006: Tipo di istruzione **Laurea di I livello in Scienze Giuridiche** conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo: Votazione finale **110/110 con lode**
- Date: 2002: Tipo di istruzione **Maturità scientifica** conseguita presso il Liceo Ernesto Basile di Palermo.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

- Capacità di lettura: Buono
- Capacità di scrittura: Buono

- Capacità di espressione orale: Elementare

Altre lingue Spagnolo

- Capacità di lettura: Elementare
- Capacità di scrittura: Elementare
- Capacità di espressione orale: Elementare

Pubblicazioni

Articolo “La legislazione d’attuazione: l’assetto della legge n. 264/1949”, in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente;

http://www.giureta.unipa.it/phpfusion/viewpage.php?page_id=55

Nota a sentenza: il periodo di “fuori lavoro” dei professori universitari nella legge finanziaria per il 2008, l’aspettativa di diritto nei rapporti di lavoro e previdenziali in “Informazione Previdenziale” n°3 del 2009.

PATENTE Auto e moto.

SERVIZIO MILITARE Dispensato ai sensi della legge del 23/08/04.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

13 Settembre 2014: Lezione al Master di I Livello in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali nella Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale, anno 2013/2014 sul tema “Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare del dirigente pubblico”

Ottobre 2010: Partecipazione ed intervento al convegno organizzato dalla Università degli studi Roma tre in Leonessa (RI) - TITOLO DELLA RELAZIONE: “Poteri di controllo del datore di lavoro e limiti statutari” - Presentata nella SEZIONE "Diritto privato

Palermo 6 novembre 2021

Avv. Francesco Paolo Rubbio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA' PROFESSIONALI (ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS.33/2013)

Il/la sottoscritto/a FRANCESCO BORDO PUBBLICITÀ
 in relazione all'incarico di AVVOCATO

DICHIARA
 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

- di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

n	Ente	incarico	durata	Gratuito si/no

B. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

- di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
 di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

n	Ente	carica	durata	Gratuita si/no

C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali

- di NON svolgere attività professionali
 di svolgere le seguenti attività professionali

n	Attività professionale	dal	note
	<u>AVVOCATO DELL'LIBERO PRO</u>	<u>3/11/2011</u>	

Si impegna infine

D. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico.

Data 26/11/2011 Firma [Firma]

MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

II/Lo sottoscritto/a AV. FRANCESCO PAOLO RUBBIO
 nato/a a PISLERIO
 prov. PA il 25/12/1983
 nella sua qualità di
AVVOCATO DEL LIBERO FORO DI PISLERIO

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013);
- di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblico¹ regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2013);
- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs.39/2013²;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013;

¹Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.d), per «enti di diritto privato regolati o finanziati» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

² Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

oppure

li avere riportato le seguenti condanne penali:

--

he sussistono la/le seguente/i causa/e di inconfiribilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) *vanno elencati* sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO	Norma di riferimento del d.

he sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) *vanno elencati* sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO	Norma di riferimento del d.

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003:

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

P. Sciarro 26/11/2021
 , li



In fede

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 5

del 11-01-2021

Oggetto: Conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo per la proposizione di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1667/2020 - emesso dal Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro per l'importo di € 3.269.249,23 oltre spese ed interessi su ricorso R.G.N. 10500/2020 depositato il 16 novembre 2020 (rectius: il 7 dicembre 2020) - notificato il 17.12.2020 ad istanza dei Sig.ri Ciancimino Piergiuseppe ed altri, a seguito della sentenza generica di condanna n. 1718/2020 pronunciata in favore degli istanti dal medesimo Tribunale di Palermo e già impugnata dall'Azienda con ricorso R.G.N. 859/2020 proposto dinanzi la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lavoro, per il tramite del summenzionato professionista.

DIREZIONE AZIENDALE

Area Economico Finanziaria e Patrimoniale

Autorizzazione spesa n.

del

Conto Economico _____
NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale**

La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine e
n. 1 allegato

Il Commissario Straordinario
Nominato con D.A. n. 599 dell'1 luglio 2020
Ing. Alessandro Caltagirone

Con l'intervento per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99, del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 5 del 11-01-2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme sul *"riordino della disciplina in materia sanitaria"*;
- VISTO il D. Leg.vo 21 dicembre 1999, n. 517 recante la disciplina dei rapporti fra il S.S.N. e le Università;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14.04.2009, pubblicata nella GURS parte I n. 17 del 17.04.2009, con la quale sono state stabilite le norme per il riordino del SSR, in conformità ai principi contenuti nel D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. del 10 marzo 2020 di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 517/99 e ss. mm., dei protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute e l'Università degli Studi di Palermo, pubblicato nella GURS del 3 aprile 2020;
- VISTA la deliberazione n. 566 del 3 luglio 2020 di presa d'atto del D.A. n. 599 del 1 luglio 2020 di nomina del Commissario Straordinario dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, Ing. Alessandro Caltagirone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della L.R. n. 5/2009 e ss. mm. ii., e dell'art. 2 del D.L.vo n. 171 del 4 agosto 2016 e ss. mm. ii.;
- VISTA la deliberazione n. 951 del 9.11.2020 di nomina del Direttore Amministrativo dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott. Santo Naselli;
- VISTI i ricorsi R.G. nn. 9025/2015, 9023/2015 e 9024/2015, proposti dinanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, rispettivamente, dai sigg. La Fata Luigi ed altri (+ 19), Ciancimino Pergiuseppe ed altri (+36), dai sigg. Gullo Giuseppa ed altri (+ 10);
- VISTE le deliberazioni nn. 514/2017, 515/2017 e 517/2017, del 7 giugno 2017, di conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo per la difesa in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" relativamente ai sopra indicati ricorsi;
- VISTE le sfavorevoli sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nn. 1711/2020, 1718/2020 e n. 1719/2020, pubblicate il 19/06/2020, a definizione dei superiori giudizi;
- VISTA la nota e_mail del 22 giugno 2020 con la quale l'Avv. Francesco Paolo Rubbio, come sopra incaricato della difesa dell'Azienda nei giudizi in argomento, nel trasmettere le richiamate sentenze, ha precisato, tra l'altro, che: *"La sentenza si inserisce nel solco*





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Dunque i margini per promuovere un'impugnazione in appello sono molto limitati, anche se la tesi sostenuta in primo grado, ad avviso dello scrivente, è sostenibile in punto di diritto";

- VISTA la successiva nota e_mail con la quale l'Avv. Francesco Rubbio comunica, in data 27 luglio, la notifica delle sentenze ai fini della decorrenza dei termini brevi di impugnazione, precisando che il termine per un'eventuale appello andrà a scadere il 25 agosto 2020.
- VISTA la nota prot. n. 4849 del 9 luglio 2020 con la quale l'Area Risorse Umane dell'Azienda ha stimato l'entità della (notevole) ricaduta economica derivante dall'esecuzione delle citate sentenze per il periodo cui le stesse si riferiscono, tenendo anche conto degli (ingenti) esborsi derivanti, nei prossimi anni, dalla messa a regime delle posizioni economiche dirigenziali riconosciute ai ricorrenti, nei limiti di cui in sentenze.
- VISTE le intervenute nuove determinazioni comunicate con nota prot. n. 13315 del 21 novembre 2019 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, avente ad oggetto "Corte Suprema di Cassazione - sez. III civile: sentenza n. 24545/2018 - applicabilità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle Azienda Ospedaliere Universitarie;
- VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e, nello specifico, le note prot. n. 5516 del 24 giugno 2020, n. 6289 del 22 luglio 2020 e n. 6482 del 30 luglio 2020, in ordine ad eventuali utili impugnazioni da proporre avverso le sentenze in argomento;
- VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 2020/62503 AL 2017/3328 del 6 agosto 2020, a mezzo della quale, a riscontro della corrispondenza intercorsa sopra richiamata, viene rappresentato, tra l'altro, che: *"Dalla lettura dei fascicoli di parte, con specifico riferimento alla memoria difensiva depositata in primo grado dall'Avv. Rubbio, emerge che una parte delle pretese di Codesta Azienda Ospedaliera è stata in primo grado avanzata nei confronti dell'Università di Palermo. In particolare ci si riferisce alle eccezioni di cui alle lettere b) e c) delle memorie depositate. La prima eccezione è infatti diretta a far accertare l'insussistenza della legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera, ritenendosi legittimata la sola Università di Palermo. La seconda eccezione è diretta a contestare la validità e la legittimità di procedure selettive poste in essere dall'Università per il reclutamento del personale; l'asserita illegittimità, si sostiene, farebbe venir meno il presupposto per il riconoscimento, in capo ai ricorrenti, dell'indennità da essi richiesta al Giudice di Prime Cure.*
Tanto premesso, si osserva che il patrocinio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, è inscindibilmente legato, in via consequenziale, al patrocinio autorizzato delle Università, previsto dall'art. 43 R.D. 1611/1933. Ciò è stato da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 24545 del 2018 ove, per quel che qui maggiormente interessa, può leggersi che: "il complesso assetto





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

normativo che regola le aziende ospedaliere universitarie, unitamente ai principi enunciati da questa Corte nei precedenti richiamati, convergono nel senso di riconoscere una piena osmosi ed una sostanziale cogestione tra le università e le aziende ospedaliere universitarie, contrariamente a quanto sostiene l'odierna ricorrente, che fonda il ricorso proprio sull'esistenza di una totale autonomia tra le due" (par. 1.3.).

Nella pronuncia citata si rileva dunque che il patrocinio delle Aziende Ospedaliere discende da quello dell'Università in quanto le prime sono volte anche alla realizzazione dei compiti istituzionali delle seconde, il che "è un indizio forte del collegamento esistente fra le une e le altre".

Il patrocinio delle Aziende Ospedaliere, pertanto, in quanto implicitamente derivante dal patrocinio autorizzato espressamente previsto per le Università, presuppone, per la sua concreta operatività, una cointeressenza tra i due soggetti.

Ne consegue che il patrocinio non può sussistere laddove sia necessario sostenere in giudizio, a difesa delle Aziende Ospedaliere, ragioni contrarie ed opposte, anche solo astrattamente, a quelle dell'Università.

Ebbene, considerato che l'eventuale proposizione del gravame avverso le sentenze in oggetto non può prescindere dalla perorazione delle citate eccezioni, e considerato, inoltre, che tali difese appalesano un conflitto di interessi con l'Università di Palermo, la Scrivente non può assumere il patrocinio di Codesta Azienda nel giudizio di appello.

Né sembra possibile patrocinare Codesta Azienda attraverso la proposizione di un ricorso che abbandoni le eccezioni suddette. Ciò perché, impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità di un ricorso fondato esclusivamente su tale motivo (anche alla luce della consolidata giurisprudenza di segno contrario), ciò priverebbe Codesta Azienda di una linea difensiva di notevole pregnanza.

Di conseguenza, come da interlocuzioni intervenute per vie-brevi, si rimette a codesta Azienda Ospedaliera Universitaria ogni valutazione in merito alla proponibilità del gravame con un diverso patrocinio....."

- VISTA la deliberazione n. 688 del 11.08.2020 con la quale è stato, dunque, ritenuto necessario ed opportuno affidare il mandato difensivo per la proposizione di appello avverso le sopra indicate sentenze all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo, professionista già incaricato dalla Direzione Generale dell'Azienda per la rappresentanza e difesa della stessa relativamente ai giudizi di I grado;
- VISTI i ricorsi in appello redatti dall'Avv. Francesco Paolo Rubbio per l'impugnazione delle citate sentenze di primo grado, già pendenti con iscrizione ai RR.GG.NN. 860/2020, 859/2020 e 858/2020 della Corte di Appello di Palermo e prime udienze fissate per il giorno 09.06.2020;
- VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 1667/2020 - emesso dal Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro per l'importo di € 3.269.249,23 oltre spese ed interessi su ricorso R.G.N. 10500/2020 depositato il 16 novembre 2020 (rectius: il 7 dicembre 2020) - notificato il 17.12.2020 ad istanza dei Sig.ri Ciancimino Piergiuseppe ed altri, a seguito della sentenza generica di condanna n. 1718/2020 pronunciata in favore degli istanti dal medesimo Tribunale di



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Palermo e già impugnata dall'Azienda con ricorso R.G.N. 859/2020 proposto dinanzi la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lavoro, per il tramite del summenzionato professionista;

- VISTA** la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 2020/102091 C.T. 3330/17 del 21.12.2020, introitata al protocollo aziendale con n. 10773 del 22.12.2020, a mezzo della quale, viene rappresentato, tra l'altro, quanto segue: *"...si conferma la sussistenza di un conflitto di interesse con l'Università di Palermo, già rilevato con la nota prot. nn. 62503-62504 del 6/8/2020, tale per cui la Scrivente non può assumere il patrocinio di Codesta Azienda per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo"*.
- RITENUTO** sussistente l'interesse dell'Azienda a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra richiamato, e ciò anche in ragione dell'appello già proposto avverso la sentenza generica di condanna emessa dal Tribunale di Palermo in favore dei ricorrenti Ciancimino Piergiuseppe ed altri;
- RITENUTA** la necessità di affidare opportunamente il mandato difensivo, per la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo, professionista, come sopra, già incaricato dalla Direzione Generale dell'Azienda per la rappresentanza e difesa della stessa relativamente ai giudizi di I grado e di impugnazione in II grado di appello avverso le sentenze indicate;
- ATTESO CHE** il suddetto professionista risulta annoverato tra i professionisti indicati nell'Albo degli avvocati fiduciari dell'Azienda che hanno espressamente accettato di applicare le tariffe forensi al minimo tariffario, secondo valore *indeterminato-complessità bassa* a prescindere dal valore effettivo della controversia, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;
- VISTO** il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante *"norme sulle liberalizzazioni"* convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in particolare l'art. 9 che prevede l'abrogazione delle tariffe professionali;
- VISTO** il Decreto n. 55 del 10.03.2014 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella G.U.R.I. n. 77 del 02.04.2014 (entrato in vigore il 03.04.2014) recante il *"Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* e ss. mm. e ii;
- VISTO** il preventivo di spesa, inviato unitamente alla procura speciale alle liti dall'Avv. Francesco Paolo Rubbio a mezzo e_mail pec del 24 dicembre 2020 assunta al n. di protocollo aziendale 10891 del 28 dicembre 2020, che qui si allega al presente atto per farne parte integrante;





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA


CONSIDERATO che tale preventivo, in relazione dell'attività difensiva da espletare, nella specie, nell'interesse dell'Azienda, deve ritenersi congruo, in quanto redatto secondo valore indeterminato-complessità bassa a prescindere dal valore della controversia, con una decurtazione del 30% e senza aumento per il numero delle parti, e deve intendersi approvato da questa Direzione Aziendale, con il presente atto;

CONSIDERATO che nel totale complessivo di tale preventivo, pari ad euro 3.836,63, gli onorari sono calcolati al netto di C.P.A. e I.V.A. e che in tale preventivo è indicato l'importo di euro 843,00 a titolo di contributo unificato da versarsi a fronte del proponendo ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi.

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

- di proporre ricorso in opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1667/2020 - emesso dal Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro per l'importo di € 3.269.249,23 oltre spese ed interessi su ricorso R.G.N. 10500/2020 depositato il 16 novembre 2020 (rectius: il 7 dicembre 2020) - notificato il 17.12.2020 ad istanza dei Sig.ri Ciancimino Piergiuseppe ed altri;
- a tal fine, di affidare opportunamente il relativo mandato difensivo all'Avv. Francesco Paolo Rubbio, presso il cui studio sito in Palermo, Via Marchese di Villabianca, 54 - 90143, questa Azienda elegge domicilio;
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 3.836,63, già comprensiva di rimborso forfettario per spese generali del 15%, al termine del giudizio di opposizione ed a presentazione della relativa fattura elettronica sulla piattaforma elettronica aziendale (cod. univoco: UF52JF), oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- di provvedere al pagamento di euro 843,00 a titolo di contributo unificato da versare per la proposizione dell'opposizione;
- di dare mandato all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale di imputare i sopra indicati importi sul relativo conto di costo e di provvedere al pagamento del contributo unificato, nei termini e modi che l'Area medesima avrà cura di concordare direttamente con l'Avv. Francesco Paolo Rubbio al momento del deposito del ricorso in opposizione presso il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, e ciò anche a titolo di rimborso laddove l'importo del suddetto contributo unificato venga anticipato dal professionista.





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

IL Direttore Amministrativo
(Dott. Santo Naselli)

Il Commissario Straordinario
(Ing. Alessandro Caltagirone)

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 11-01-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- ⊖ non sono pervenute opposizioni
- ⊖ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- ⊖ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- ⊖ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- ⊖ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- ⊖ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ⊖ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ⊖ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 60

del 29 01 2021

Oggetto: Conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo per la proposizione di appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, pubblicata l'11/12/2020 relativamente al ricorso R.G.n. 11893/2016 proposto dai Sig.ri Paffumi Lucia ed altri (+67).

DIREZIONE AZIENDALE

Area Economico Finanziaria e Patrimoniale

Autorizzazione spesa n.

del

Conto Economico _____

NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale**

La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine e
n. 1 allegato

Il Commissario Straordinario
Nominato con D.A. n. 599 dell'1 luglio 2020
Ing. Alessandro Caltagirone

Con l'intervento per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal
D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99, del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 60 del 29.01.2021

II. COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme sul *"riordino della disciplina in materia sanitaria"*;
- VISTO il D. Leg.vo 21 dicembre 1999, n. 517 recante la disciplina dei rapporti fra il S.S.N. e le Università;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14.04.2009, pubblicata nella GURS parte I n. 17 del 17.04.2009, con la quale sono state stabilite le norme per il riordino del SSR, in conformità ai principi contenuti nel D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. del 10 marzo 2020 di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 517/99 e ss. mm., del protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute e l'Università degli Studi di Palermo, pubblicato nella GURS del 3 aprile 2020;
- VISTA la deliberazione n. 566 del 3 luglio 2020 di presa d'atto del D.A. n. 599 del 1 luglio 2020 di nomina del Commissario Straordinario dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, Ing. Alessandro Caltagirone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della L.R. n. 5/2009 e ss. mm. ii., e dell'art. 2 del D.L.vo n. 171 del 4 agosto 2016 e ss. mm. ii.;
- VISTA la deliberazione n. 951 del 9.11.2020 di nomina del Direttore Amministrativo dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott. Santo Naselli;
- VISTO il ricorso R.G. n. 11893/2016 proposto dinanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, dai sigg. Paffumi Lucia ed altri (+ 67);
- VISTA la deliberazione n. 1076 del 5.11.2019, di conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo per la difesa in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" relativamente al sopra indicato ricorso;
- VISTA la sfavorevole sentenza resa dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, pubblicata l'11.12.2020, a definizione del superiore ricorso R.G.n. 11893/2016;
- VISTA la nota e _mail del 16.12.2020 con la quale l'Avv. Francesco Paolo Rubbio, come sopra incaricato della difesa dell'Azienda nel giudizio in argomento, nel trasmettere la richiamata sentenza, ha precisato, tra l'altro, che: *"...il Tribunale di Palermo ha*





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

accolto parzialmente le domande promosse dai lavoratori. In particolare il Tribunale ha riconosciuto ai dipendenti il trattamento richiesto ai sensi del Dpr n. 761 del 1979, art. 31, corrispondente a quello dei Ds. Tuttavia aderendo alle eccezioni formulate dallo scrivente, ha ritenuto prescritti i crediti antecedenti al 2009. La sentenza applica, ad avviso dello scrivente correttamente, le previsioni del CCNL relative al passaggio dal sistema del Dpr 1979 a quelle del contratto collettivo. Dunque i margini per promuovere un'impugnazione in appello sono molto limitati, dovendosi sostenere e far passare la linea della complessiva illogicità ed illegittimità del sistema".

VISTE le intervenute nuove determinazioni comunicate con nota prot. n. 13315 del 21 novembre 2019 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, avente ad oggetto "Corte Suprema di Cassazione - sez. III civile: sentenza n. 24545/2018 - applicabilità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle Azienda Ospedaliere Universitarie;

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e, nello specifico, le note prot. n. 5516 del 24 giugno 2020, n. 6289 del 22 luglio 2020 e n. 6482 del 30 luglio 2020, in ordine ad eventuali utili impugnazioni da proporre avverso le sfavorevoli sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nn. 1711/2020, 1718/2020 e n. 1719/2020, pubblicate il 19/06/2020, a definizione di altrettanti ricorsi proposti da altri dipendenti dell'Azienda, in fattispecie analoghe;

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 2020/62503 AL 2017/3328 del 6 agosto 2020, a mezzo della quale, a riscontro della corrispondenza intercorsa sopra richiamata, viene rappresentato, tra l'altro, che: *"Dalla lettura dei fascicoli di parte, con specifico riferimento alla memoria difensiva depositata in primo grado dall'Avv. Rubbio, emerge che una parte delle pretese di Codesta Azienda Ospedaliera è stata in primo grado avanzata nei confronti dell'Università di Palermo. In particolare ci si riferisce alle eccezioni di cui alle lettere b) e c) delle memorie depositate. La prima eccezione è infatti diretta a far accertare l'insussistenza della legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera, ritenendosi legittimata la sola Università di Palermo. La seconda eccezione è diretta a contestare la validità e la legittimità di procedure selettive poste in essere dall'Università per il reclutamento del personale; l'asserita illegittimità, si sostiene, farebbe venir meno il presupposto per il riconoscimento, in capo ai ricorrenti, dell'indennità da essi richiesta al Giudice di Prime Cure.*

Tanto premesso, si osserva che il patrocinio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, è inscindibilmente legato, in via consequenziale, al patrocinio autorizzato delle Università, previsto dall'art. 43 R.D. 1611/1933. Ciò è stato da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 24545 del 2018 ove, per quel che qui maggiormente interessa, può leggersi che: "il complesso assetto normativo che regola le aziende ospedaliere universitarie, unitamente ai principi enunciati da questa Corte nei precedenti richiamati, convergono nel senso di riconoscere una piena osmosi ed una sostanziale cogestione tra le università e le aziende ospedaliere universitarie, contrariamente a quanto sostiene l'odierna





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

ricorrente, che fonda il ricorso proprio sull'esistenza di una totale autonomia tra le due" (par. 1.3.).

Nella pronuncia citata si rileva dunque che il patrocinio delle Aziende Ospedaliere discende da quello dell'Università in quanto le prime sono volte anche alla realizzazione dei compiti istituzionali delle seconde, il che "è un indizio forte del collegamento esistente fra le une e le altre".

Il patrocinio delle Aziende Ospedaliere, pertanto, in quanto implicitamente derivante dal patrocinio autorizzato espressamente previsto per le Università, presuppone, per la sua concreta operatività, una cointeressenza tra i due soggetti.

Ne consegue che il patrocinio non può sussistere laddove sia necessario sostenere in giudizio, a difesa delle Aziende Ospedaliere, ragioni contrarie ed opposte, anche solo astrattamente, a quelle dell'Università.

Ebbene, considerato che l'eventuale proposizione del gravame avverso le sentenze in oggetto non può prescindere dalla perorazione delle citate eccezioni, e considerato, inoltre, che tali difese appalesano un conflitto di interessi con l'Università di Palermo, la Scrivente non può assumere il patrocinio di Codesta Azienda nel giudizio di appello.

Né sembra possibile patrocinare Codesta Azienda attraverso la proposizione di un ricorso che abbandoni le eccezioni suddette. Ciò perché, impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità di un ricorso fondato esclusivamente su tale motivo (anche alla luce della consolidata giurisprudenza di segno contrario), ciò priverebbe Codesta Azienda di una linea difensiva di notevole pregnanza.

Di conseguenza, come da interlocuzioni intervenute per vie brevi, si rimette a codesta Azienda Ospedaliera Universitaria ogni valutazione in merito alla proponibilità del gravame con un diverso patrocinio....."

VISTA la nota della Direzione Aziendale prot. n. 10779 del 22.12.2020 con la quale, ai fini delle valutazioni per la proposizione di appello, è stata trasmessa, tra gli altri, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo la sopra citata sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, pubblicata l'11.12.2020 nel ricorso R.G.n. 11893/2016;

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo prot n. 104173/2020 del 30.12.2020 (Cont. 6210/2019 – Avv. Francesco Pignatone), a mezzo della quale - in riferimento corrispondenza intercorsa sopra richiamata, e, nello specifico, a riscontro di detta nota Aziendale prot. n. 10779 del 22/12/2020 - viene rappresentato, tra l'altro, che: *"....dalla lettura della sentenza inviata, emergono profili di conflitto tra patrocini già esaminati da questo Organo legale in fattispecie di analogo tenore (si allega nota prot. n. 62504 del 06/08/2020, riferita al Cont. 3328/2017, Avv. Baffa). Per intuibili esigenze di coerenza, pertanto, la Scrivente rimette a codesta Azienda Ospedaliera Universitaria ogni valutazione in merito alla proponibilità del gravame per il tramite di un legale del libero foro".*

RITENUTO sussistente l'interesse dell'Azienda a proporre impugnazione, avverso la sentenza sopra richiamata emessa dal Tribunale di Palermo in favore dei dipendenti sigg.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Paffumi Lucia ed altri, e tanto, in coerenza alle determinazioni già assunte relativamente alle impugnazioni delle sopra richiamate sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nn. 1711/2020, 1718/2020 e n. 1719/2020, pubblicate il 19/06/2020, a definizione di altrettanti ricorsi proposti da altri dipendenti dell'Azienda, in fattispecie analoghe;

VISTA la deliberazione n. 688 del 11.08.2020 avente ad oggetto: *"Conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo per la proposizione di appello avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nn. 1711/2020, 1718/2020 e n. 1719/2020, pubblicate il 19/06/2020, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 9025/2015, 9023/2015 e 9024/2015"*.

VISTA la nota e_mail del 21.01.2021 con la quale l'Avv. Francesco Rubbio comunica la notifica del 20.01.2021 di parte avversa della citata sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (30 giorni decorrenti dal 20 gennaio 2021), restando in attesa delle relative indicazioni ai fini della predisposizione dell'atto di impugnazione;

VISTA al riguardo di detta e_mail, l'annotazione di proporre appello sulla stessa apposta in data 25/01/2021 dal Commissario Straordinario;

RITENUTA, dunque, la necessità di affidare opportunamente il mandato difensivo per la proposizione di appello avverso la sentenza in oggetto all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo, professionista già incaricato dalla Direzione Generale dell'Azienda per la rappresentanza e difesa della stessa relativamente al giudizio di I grado, nonché per le impugnazioni delle soprarichiamate sentenze sfavorevoli all'Azienda;

ATTESO CHE il suddetto professionista risulta annoverato tra i professionisti indicati nell'Albo degli avvocati fiduciari dell'Azienda che hanno espressamente accettato di applicare le tariffe forensi al minimo tariffario, secondo valore *indeterminato-complessità bassa* a prescindere dal valore effettivo della controversia, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;

VISTO il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante *"norme sulle liberalizzazioni"* convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in particolare l'art. 9 che prevede l'abrogazione delle tariffe professionali;

VISTO il Decreto n. 55 del 10.03.2014 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella G.U.R.I. n. 77 del 02.04.2014 (entrato in vigore il 03.04.2014) recante il *"Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* e ss. mm. e ii;





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

VISTO il preventivo di spesa inviato, unitamente alla procura speciali alle liti, dall'Avv. Francesco Paolo Rubbio a mezzo e_mail pec del 26 gennaio 2021, che qui si allega al presente atto per farne parte integrante:

CONSIDERATO che tale preventivo, in relazione dell'attività difensiva da espletare nell'interesse dell'Azienda, deve ritenersi congruo, in quanto redatto secondo valore indeterminato-complexità bassa a prescindere dal valore della controversia, con una decurtazione del 30% e senza aumento per il numero delle parti, e deve intendersi approvato da questa Direzione Aziendale, con il presente atto;

CONSIDERATO che nel totale complessivo di tale ultimo preventivo, pari ad euro 3.936,63, gli onorari sono calcolati al netto di C.P.A. e I.V.A. e che in tale preventivo è indicato l'importo di euro 388,50 a titolo di contributo unificato da versarsi a fronte della proponenda impugnazione.

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

- di proporre appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nel giudizio R.G.n. 11893/2016, pubblicata il 11/12/2020, relativamente al ricorso proposto dai Sig.ri Paffumi Lucia ed altri (+67).
- a tal fine, di affidare opportunamente il relativo mandato difensivo all'Avv. Francesco Paolo Rubbio, presso il cui studio sito in Palermo, Via Marchese di Villabianca, 54 - 90143, questa Azienda elegge domicilio;
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 3.836,63, già comprensiva di rimborso forfettario per spese generali del 15%, al termine del giudizio ed a presentazione della relativa fattura elettronica sulla piattaforma aziendale (cod. univoco: UF52JF), oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- di provvedere al pagamento complessivo di euro 388,50 a titolo di contributo unificato da versare per la proposizione dell'appello;
- di dare mandato all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale di imputare i sopra indicati importi sul relativo conto di costo e di provvedere al pagamento del contributo unificato, nei termini e modi che l'Area medesima avrà cura di concordare direttamente con l'Avv. Francesco Paolo Rubbio al momento del deposito del ricorso presso la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lavoro, e ciò anche a titolo di rimborso laddove l'importo del suddetto contributo unificato venga anticipato dal professionista.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Santo Naselli)

Santo Naselli

Il Commissario Straordinario

(Ing. Alessandro Caltagirone)

Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

Grazielle Donzelli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 31 01 2021 e che nei 15 giorni successivi:

- ☐ non sono pervenute opposizioni
- ☐ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

☐ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

☐ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

☐ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

☐ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

☐ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Area Affari Generali

Via Enrico Toti, 76 – 90128 Palermo

Tel. 091-6555745 - 091-6555626

E-mail: affarigenerali@policlinico.pa.it

Pec: protocollo@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

**ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA o IL RICHIEDENTE DELL'INCARICO

Viste le dichiarazioni di cui all' art. 15 co.1 lett.C D.lgs 33/2013 e artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 rispettivamente rese in data 06/11/2021 e visto il curriculum trasmesso dall'Avv. Francesco Paolo Rubbio, nato a Palermo il 20/12/1983 C.F. RBBFNC83T20G273W, si

ATTESTA

In base a quanto contenuto nelle dichiarazioni di cui sopra e nel curriculum, che non risultano, alla data resa, situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse.

Il Responsabile Unico del procedimento

Rosario Ignizio

Il Dirigente Dell'Area Affari Generali

Dott.ssa Silvia Salerno